

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Criteria e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali ai sensi dell' art. 45 del D.I. 129/2018

Il presente Regolamento, approvato con delibera N.20 del Consiglio d'Istituto del 28 giugno 2019 – verbale N.6 , è pubblicato sul sito web dell'Istituto.

Il Regolamento può essere soggetto a future modifiche o integrazioni.

Il Consiglio d'Istituto

VISTE le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D. lgs.112/98 e dal DPR 275/99;

VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018;

VISTO l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e, in particolare, l'art. 36 comma 2;

PREMESSO CHE l'Istituzione scolastica svolge attività negoziale per l'acquisto di beni e/o servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti;

VISTO che anche le Istituzioni scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, sono tenute a redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto della nuova normativa relativa ai contratti pubblici, per gli acquisti sotto-soglia;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, in particolare, l'art. 45, c. 2 , nelle parti in cui recita:

"Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;*
- b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;*
- c) contratti di locazione di immobili;*
- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;*
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;*

- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- i) partecipazione a progetti internazionali;
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21

DELIBERA

i seguenti criteri e limiti per l'attività negoziale di questa Istituzione Scolastica ai sensi dell'art. 45 del D.l. 129/2018:

Art. 1 – Principi e criteri generali

1. Il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale nel rispetto delle competenze Consiglio di Istituto ai sensi del D.l. n. 129/2018, nei limiti e nelle forme previste dal d.lgs 50/2016.
2. L'attività negoziale si ispira ai principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività, correttezza, rotazione e pubblicità.
3. Ove alcuni dei principi indicati non siano coniugabili con l'economicità o con l'efficacia dell'azione ed il perseguimento degli obiettivi di qualità nell'erogazione del servizio di istruzione, l'organo competente, con provvedimento motivato, potrà adottare le determinazioni ritenute più congrue, nel rispetto delle norme vigenti. In particolare, relativamente all'acquisizione di servizi finalizzati alla formazione e all'istruzione degli studenti, il principio di rotazione non deve pregiudicare la possibilità di avvalersi di esperti o di fornitori di servizi per cui la continuità oppure la vicinanza del punto di erogazione sia elemento essenziale di qualità ed efficacia dell'offerta formativa.

Art. 2 – Criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali di cui al comma 2 dell'art. 45 del D.l. 129/2018.


- a) **affidamenti di lavori, servizi e forniture**, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;

Recepito nel Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera contestuale n. 20 del 28/06/2019 (ALL . N.1)

- b) **contratti di sponsorizzazione:**

Il dirigente sottoscrive autonomamente contratti di sponsorizzazione finalizzati al finanziamento delle attività didattiche o funzionali della scuola di valore inferiore ai 10.000 €. In caso di contratti di valore superiore il Dirigente acquisisce il parere del Consiglio d'Istituto. Il dirigente può richiedere parere al Consiglio d'Istituto anche per contratti di importo inferiore ai 10.000 €.

I contratti di sponsorizzazione sono oggetto di apposito Regolamento (**ALL. N. 2**), approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.17 del 14/02/2019, che si riapprova in data odierna nella formulazione aggiornata al DI 129/2018 (**delibera n. 20 del 28/06/2019**).




c) contratti di locazione di immobili;

Non si rilevano attualmente circostanze emergenti riconducibili alla presente fattispecie negoziale.


d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;

➤ **Criteri utilizzo locali**

1. il Dirigente, con atto autonomo e previa opportuna valutazione discrezionale, può concedere in uso i locali della scuola nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. non interferenza e non limitazione delle attività scolastiche ricomprese nel PTOF, tenuto anche conto delle necessità logistiche per la pulizia, il riordino e la manutenzione dei locali;
 - b. assenza di ulteriori oneri a carico della scuola, sia sotto forma di costi, sia sotto forma di utilizzazione di risorse professionali;
 - c. concessione prioritaria di utilizzazione dei locali, previa presentazione di richiesta scritta e motivata, all' Amministrazioni Comunale e all' Associazione dei Genitori, anche in orario serale;
 - d. concessione di utilizzazione dei locali della scuola, previa presentazione di richiesta scritta e motivata, a Enti, associazioni, organizzazioni, ecc., per attività senza fine di lucro e coerenti con il fine educativo e culturale e l'offerta formativa erogata dall'Istituto, con adeguata limitazione delle richieste che prevedono un utilizzo continuativo degli spazi, purché i soggetti utilizzatori provvedano a corrispondere alla scuola le risorse necessarie per l'apertura, chiusura, riordino e/o pulizia dei locali;
 - e. facoltà, da parte del DS, di rimettere la decisione al Consiglio d'Istituto nei casi in cui ne rilevi l'opportunità
2. Il Dirigente Scolastico può direttamente stipulare convenzioni, contratti e protocolli d'intesa con i richiedenti dopo aver ricevuto dall' Ente locale, proprietario della struttura, debita autorizzazione alla concessione temporanea dei locali a soggetti terzi.
3. Per utilizzazioni non temporanee dei locali della scuola da parte di soggetti esterni, le modalità per la concessione di utilizzo dell'edificio scolastico saranno concordate con l'Ente proprietario, anche mediante specifiche convenzioni e/o previa stipula da parte del richiedente di una polizza per la responsabilità civile. A carico del soggetto esterno, con apposita convenzione, può essere richiesto un contributo oppure una cauzione per l'utilizzazione dei locali.
4. L'utilizzazione dei locali potrà essere temporanea e dovrà essere compatibile con le finalità dell'Istituto stesso relativamente ai compiti educativi e formativi.
5. Il concessionario potrà utilizzare i locali della scuola anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche, secondo un calendario concordato preventivamente.
6. I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola assumono la custodia dei locali e dei beni in essi contenuti e rispondono a norma di legge di tutti gli eventuali danni arrecati ai locali o ai beni in essi contenuti, esonerando la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo.



7. Il Concessionario ha l'obbligo di disporre tutto quanto necessario affinché i locali e le attrezzature assegnati siano riconsegnati nello stesso stato di conservazione in cui si trovano al momento della concessione.
8. L'Istituto e le autorità scolastiche sono esenti da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero derivare dall'uso dei locali nel periodo suddetto da parte dei concessionari.
9. I firmatari della richiesta di concessione dei locali e delle attrezzature assumono personalmente ed in solido con l'Ente, Associazione ed Organizzazione che rappresentano, la responsabilità della conservazione dell'immobile e delle attrezzature esistenti all'interno dei locali. Pertanto, sono a loro carico tutti i danni da chiunque causati durante lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione d'uso.
10. Il concessionario dovrà stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per eventuali danni ai beni della scuola concessi in uso.
11. La vigilanza sarà fatta da personale interno alla scuola, compatibilmente con le risorse a disposizione, previo compenso di ore di lavoro straordinario secondo le quote orario previste dal CCNL del comparto scuola vigente all'atto della concessione, ivi compresi gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.
12. La vigilanza potrà essere affidata a personale esterno, individuato dal concessionario e con oneri a suo carico, qualora la concessione riguardi la palestra e le pertinenze esterne all'edificio scolastico.
13. L'istituto declina ogni responsabilità in ordine a materiale, oggetti o altre cose che vengano lasciati incustoditi nei locali al termine delle attività svolte.
14. I costi giornalieri dell'uso dei locali sono stabiliti in via discrezionale dal Dirigente scolastico, comunque non inferiori al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale personale di sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi concessosi in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario reso alla scuola.
15. E' data facoltà di concedere esenzioni o riduzioni del rimborso spese quando si tratti di attività di particolare rilevanza promossa da Enti pubblici ed Enti morali o altri Enti e Associazioni, per particolari fini di natura morale, sociale e culturale (es. concorsi pubblici, assemblee su temi di pubblico interesse, convegni di studio e culturali, stage formativi, etc...).
16. Il Concessionario dovrà provvedere entro i termini e con le modalità indicati nell'autorizzazione all'uso dei locali al pagamento delle somme eventualmente pattuite in convenzione.
17. I proventi eventualmente derivanti dalla concessione d'uso dei beni saranno usati prioritariamente per l'acquisto di beni e servizi tesi al miglioramento ed all'ampliamento dell'offerta formativa.
18. Qualora l'interesse dell'Istituzione Scolastica lo richieda, il Dirigente, valutate le esigenze, così come previsto dall'art. 33 comma 3 del D.A. 895/2001, evidenziandolo nel contratto/convenzione che andrà a stipulare con il concessionario, potrà sospendere la concessione.
19. Il Dirigente Scolastico provvederà a relazionare al Consiglio d'Istituto in merito alle autorizzazioni concesse e ad eventuali risorse provenienti dalle stesse, nella prima seduta



utile dell'organo collegiale che provvederà, nella stessa, alla destinazione delle nuove risorse tra le aggregazioni e voci delle uscite del programma annuale.

20. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti applicabili alla fattispecie disciplinata dagli articoli soprascritti.

➤ **Criteri utilizzo beni**

1. L'Istituzione scolastica, per assicurare il diritto allo studio, su richiesta degli esercenti la potestà genitoriale può concedere, in uso gratuito, strumenti, beni mobili e libri, nonché programmi software, di cui sia licenziataria, con autorizzazione alla cessione d'uso.
2. L'utilizzo di strumenti o di altro materiale didattico di proprietà dell'Istituto è concesso a docenti e, per loro tramite, agli studenti per tutte le attività didattiche curricolari ed extracurricolari della scuola. Il docente incaricato dell'attività assume la custodia dei beni e adotta tutte le misure per il corretto trasporto, custodia, restituzione e utilizzo.
3. La concessione in uso non può determinare, per l'istituzione scolastica, l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene ed è subordinata alla assunzione di responsabilità per l'utilizzazione del bene da parte del beneficiario ovvero, se minore o interdetto, degli esercenti la Rappresentanza Legale.
4. La concessione è sempre revocabile e non può mai estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.


➤ **Criteri utilizzo siti informatici.**

1. I siti Informatici di proprietà dell'Istituto possono ospitare soggetti terzi solo in ben definite e riconoscibili directory. I soggetti terzi non devono avere finalità ed attività che siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
2. I soggetti a cui venga concessa l'utilizzazione di siti informatici dell'Istituto devono stilare una apposita convenzione impegnandosi a fornire materiale con caratteristiche ben definite e rispettose della funzione educativa e culturale della scuola.
3. Il Dirigente Scolastico non può comunque affidare a terzi esterni alla scuola la gestione diretta delle sotto sezioni del sito ad esse concesse ma incaricherà soggetti interni all'Istituto dell'upload.
4. L'ospitalità sul sito dovrà prevedere, in particolare, una clausola che conferisca al Dirigente la facoltà di disattivare il servizio, qualora il contenuto immesso sul sito istituzionale dovesse risultare in contrasto con la funzione educativa della scuola.

e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;

Il Dirigente Scolastico può autorizzare il personale dell'Istituto a prestazioni per conto terzi solo per attività che non siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.

Sarà cura del Dirigente Scolastico produrre al Consiglio d'Istituto copia delle convenzioni stipulate.



f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;

1. L'Istituzione scolastica non avendo la gestione economica, non può procedere alla vendita di beni e servizi ; ma è autorizzata a distribuire a terzi prodotti e oggetti frutto di attività didattiche, a fronte di un contributo volontario, alle seguenti condizioni:
 - a. dovrà avvenire nel corso di giornate a tema che prevedono l'esposizione dei manufatti prodotti o dagli alunni e la partecipazione degli alunni stessi;
 - b. i docenti responsabili dovranno versare le somme ricevute sul c.c. postale o bancario della scuola.
 - c. Tale somma potrà essere destinata, una volta reintegrate le materie prime utilizzate, a :
 - Acquisto di beni utili per la didattica
 - Azioni di solidarietà in collaborazione con enti ed associazioni di volontariato.
 - d. I docenti presenteranno apposita relazione al Dirigente Scolastico che la trasmetterà al Consiglio di Istituto.

g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;

1. Non si rilevano attualmente circostanze emergenti riconducibili alla presente fattispecie negoziale.
2. E' fatto divieto al Dirigente Scolastico di acquisire e/o alienare titoli di Stato senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Istituto.

**h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
vedasi apposito regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera contestuale n. 20 del 28/06/2019 (ALL . N.3)**

i) partecipazione a progetti internazionali:

1. L'istituto può partecipare a progetti internazionali, organizzati o promossi da enti pubblici e istituzioni anche internazionali.
2. Per la partecipazione a progetti internazionali, organizzati o promossi da enti privati è richiesta la previa autorizzazione del Consiglio di Istituto.
3. Il Dirigente, acquisita la deliberazione dell'Organo Collegiale competente per materia, sottoscrive l'accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d'Istituto dell'avvenuta autorizzazione e dell'importo del finanziamento da iscrivere al Programma Annuale nell'apposita aggregato.
4. Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative alla partecipazione degli studenti o all'accoglienza di terzi per programmi di visite e di scambi internazionali, l'adesione al Progetto deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio di Istituto.

j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21 del D.I 129/2018

La consistenza massima del fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, di

cui all'articolo 21 del D.l 129/2018, è determinata con delibera del Consiglio di Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale; nella stessa delibera è determinato l'importo massimo per ogni spesa minuta.

Art. 3 - Abrogazione di norme

Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio di Istituto in materia di regolamento dell'attività negoziale si intendono abrogate.

Art. 4 - Pubblicità

Copia del presente Regolamento è pubblicata all'albo pretorio e alla Sezione Trasparenza del sito Internet dell'Istituto, al fine di consentire la libera consultazione.

Art. 5 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Depositato gli atti dell'Istituto Comprensivo "Manzoni-Poli" di Molfetta

con prot. n. 3965 del 16/09/2019